Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

ALLA PREFETTURA UTG
TRIESTE

Ill.p.c.

AL DIPARTIMENTO DELLA P.S.
Direzione Centrale dell'Immigrazione
e della Polizia delle Frontiere
ROMA

OGGETTO: Istanze di nulla osta ex art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 286/98 concernenti gli infermieri professionali.

Si fa riferimento alla nota prot.n.9270 del 25 febbraio 2010, concernente l'oggetto, con la quale codesta Prefettura ha chiesto di conoscere l'avviso di questo Ufficio in relazione alla corretta applicazione delle norme vigenti nella fattispecie del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato - precedentemente rilasciato, ai sensi dell'art.27 comma 1 lettera i bis, agli infermieri professionali -, previsto dall'art.40, commi 2 e 23, del D.P.R. n.394/99.

Al riguardo, si rappresenta che questa Direzione Centrale, su conforme parere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - condivide gli auspici espressi dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, richiamati anche dalla Questura di Trieste con nota n.Cat.B.1/Mass./Imm./2009 del 30 novembre 2009, e ritiene che le norme in questione possano interpretarsi nel senso di applicare il limite di tempo massimo di 2 anni (prorogabili per un ulteriore biennio) ad ogni singolo datore di lavoro, in modo tale da consentire agli infermieri professionali di essere assunti, alla scadenza dei quattro anni, da un altro datore di lavoro ed ottenere così la proroga del nulla osta.

Tale orientamento, peraltro, è già applicato in quasi tutti gli altri ambiti provinciali, poiché si ritiene che il rinnovo del permesso di soggiorno ex art. 27 comma 1 lett. i bis non presupponga una nuova autorizzazione al lavoro, ma soltanto l'esistenza del "contratto di soggiorno", al pari di quanto previsto per gli altri lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti, con l'unica limitazione per gli infermieri professionali, di dover continuare a svolgere la stessa attività (art.40 comma 23 del D.P.R. n. 394/99), mantenendo così la qualifica di assunzione per la quale era stato concesso l'originario nulla osta.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Malandrino)